

(N. 1086-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1950  
(V. Stampato N. 897-ter)*

d'iniziativa del Deputato BOVETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 GIUGNO 1950

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1951

#### Ricostituzione del comune di Vallo Torinese

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Vallo in provincia di Torino, con regio decreto 11 novembre 1927, n. 2203, venne soppresso ed aggregato come frazione al limitrofo comune di Fiano.

La popolazione accolse con vivo contrasto la soppressione della sua autonomia comunale, che risale al 1600, tanto più che il provvedimento non appariva giustificato da necessità alcuna ed era stato attuato senza l'interpello dei cittadini interessati.

Con esposto 3 settembre 1945 n. 137 frazionisti, le cui firme sono debitamente auten-

ticate da notaio, che rappresentano la maggioranza numerica dei capi di famiglia e sostengono oltre la metà del carico dei tributi locali, hanno inoltrato istanza alla Prefettura di Torino per la costituzione in comune della Frazione ed il deputato onorevole Bovetti si è fatto promotore di un disegno di legge diretto ad accogliere l'istanza. Dall'istruttoria della pratica e dall'esame della relativa documentazione si evince:

Il comune di Fiano, al quale Vallo è aggregato quale frazione, con deliberazione unanime del Consiglio in data 16 giugno 1946 ha espresso

« parere favorevole per l'erezione in comune della frazione Vallo ».

La deputazione provinciale di Torino in sua seduta 23 giugno 1947 ha adottato, pure ad unanimità, analoga decisione.

La Ragioneria della prefettura di Torino, esaminato il bilancio all'uopo predisposto ha concluso « che il Comune ricostituendo ha mezzi sufficienti per far fronte alle sue esigenze ».

La Ragioneria Generale dello Stato ha pure riconosciuto che il Comune in oggetto può disporre dei mezzi finanziari per fronteggiare le spese derivanti dalla instata ricostituzione.

Suggeriva che al disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Bovetti fossero apportate modifiche di carattere formale. La prima Commissione della Camera dei deputati, in sua seduta 24 maggio 1950 ha approvato, previo parere favorevole del Governo, il disegno di legge nella formulazione consueta.

Ragione di perplessità per l'approvazione

del disegno di legge potrebbe essere il numero della popolazione del ricostituendo comune, che è di poco inferiore ai 700, ma tale ostacolo può esser vittoriosamente superato, quando si osservi che Vallo dista dal concentrico di Fiano oltre tre chilometri, che ad esso è collegato con strada non agevole che deve attraversare un vallone con forti dislivelli, che fa d'uopo rendere omaggio ad una tradizione di autonomia che risale al 1600 ed alla volontà unanime e decisa degli abitanti, che giustamente contrastano la situazione di ingiustificata minorità in cui l'ha posta il provvedimento soppresivo della facoltà di autoamministrarsi.

In tali condizioni di cose il relatore propone alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati e nel testo da essa formulato.

BARACCO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il comune di Vallo Torinese, aggregato al comune di Fiano con regio decreto 11 novembre 1927, n. 2203, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

### Art. 2.

Il prefetto di Torino, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alle conseguenti delimitazioni territoriali e al regolamento dei rap-

porti patrimoniali e finanziari fra i comuni suddetti.

### Art. 3.

Gli organici del comune di Fiano e del ricostituito comune di Vallo Torinese saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Fiano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.